



Secondo l'avvocato generale Collins, il diritto dell'Unione europea osta a una disposizione o a una prassi nazionale, ai sensi della quale i giudici nazionali non sono competenti a esaminare la conformità con il diritto dell'Unione di una disposizione del diritto nazionale dichiarata costituzionale da una decisione della corte costituzionale dello Stato membro

Esso osta anche all'avvio di un procedimento disciplinare e all'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un giudice che abbia condotto un siffatto esame

RS è stato condannato a conclusione di un procedimento penale in Romania. Il 1° aprile 2020 la moglie di RS ha presentato una denuncia, tra l'altro, contro tre magistrati, un pubblico ministero e due giudici, accusandoli di aver violato i diritti della difesa di RS.

La denuncia è stata registrata presso il Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (Procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia – Sezione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario) (in prosieguo: la «SIRG»).

Nella sua sentenza del 18 maggio 2021¹, la Corte di giustizia ha statuito che la normativa nazionale istitutiva della SIRG si pone in contrasto con il diritto dell'Unione qualora l'istituzione di tale organo non sia giustificata da esigenze oggettive e verificabili, relative alla buona amministrazione della giustizia, e non sia accompagnata da garanzie specifiche individuate dalla Corte.

Nella decisione n. 390/2021, pronunciata l'8 giugno 2021, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) della Romania ha osservato che, in decisioni precedenti, essa aveva dichiarato la legittimità costituzionale delle predette disposizioni, ed ha dichiarato di non ravvisare nessuna ragione per discostarsi da tali pronunce, nonostante la sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 2021. Sebbene l'articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione rumena riconosca il primato del diritto dell'Unione sulle disposizioni di diritto nazionale incompatibili, tale principio non può escludere o negare l'identità costituzionale nazionale.

In tale contesto, la Curtea de Apel Craiova (Corte d'appello di Craiova) ha proposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di chiarire, in sostanza, se sia possibile che a un giudice nazionale sia impedito di esaminare la conformità con il diritto dell'Unione di una disposizione di diritto nazionale, dichiarata costituzionale dalla corte costituzionale di tale Stato membro, e che egli sia esposto al rischio di procedimenti e sanzioni disciplinari qualora lo faccia.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Collins osserva che, in un caso come quello in esame, il giudice nazionale è vincolato dall'interpretazione che la Corte ha dato delle disposizioni in questione. Egli deve discostarsi, se necessario, dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore, perfino da quelle della corte costituzionale nazionale, qualora ritenga, in considerazione di detta interpretazione della Corte, che tali disposizioni non siano conformi al diritto dell'Unione.

¹ Sentenza del 18 maggio 2021, Asociația "Forumul Judecătorilor din România", [C-83/19](#), [C-127/19](#), [C-195/19](#), [C-291/19](#), [C-355/19](#) e [C-397/19](#); v., anche, [comunicato stampa n. 82/21](#).

Nei casi in cui uno Stato membro invochi l'identità nazionale al fine di giustificare l'inosservanza di disposizioni del diritto dell'Unione, la Corte esaminerà se tali disposizioni costituiscano, di fatto, una minaccia reale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società o delle strutture fondamentali, politiche e costituzionali, di uno Stato membro. Affermazioni vaghe, generiche e astratte non raggiungono tale soglia. In ogni caso, qualsiasi affermazione dell'identità nazionale deve rispettare i valori comuni di cui all'articolo 2 TUE ed essere fondata sui valori indivisibili e universali menzionati nel secondo paragrafo del preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A questo proposito, l'avvocato generale osserva che il tenore della pronuncia della Curtea Constituțională nella decisione n. 390/2021 è tale da suscitare seri dubbi quanto al rispetto, da parte di tale organo giurisdizionale, dei principi fondamentali del diritto dell'Unione quali interpretati dalla Corte nella sua sentenza del 18 maggio 2021.

Risulta che, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione rumena, come interpretato dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nella decisione n. 390/2021, i giudici nazionali non possono esaminare la conformità con il diritto dell'Unione di una disposizione di diritto nazionale dichiarata costituzionale da una decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale). Tale norma impedisce al giudice del rinvio, di fatto, di valutare se l'istituzione e il funzionamento della SIRG siano conformi al diritto dell'Unione e, ove necessario e opportuno, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte nella sua sentenza del 18 maggio 2021, di disapplicare le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, conformemente ai principi del primato e dell'efficacia diretta del diritto dell'Unione.

Riguardo a ciò, l'avvocato generale ricorda che i giudici nazionali devono garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e fornire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva. La natura del rimedio giurisdizionale dipende dalla questione se l'atto o la misura dell'Unione abbia o meno efficacia diretta. Qualora l'atto o la misura dell'Unione non abbia efficacia diretta, il suo carattere vincolante comporta tuttavia in capo ai giudici nazionali un obbligo di interpretazione del diritto nazionale conforme all'ordinamento dell'Unione. In talune circostanze, l'inosservanza di tale obbligo può fondare un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato.

Pertanto, i giudici nazionali chiamati a decidere su questioni collegate all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione devono essere in grado di esercitare le loro funzioni in piena autonomia, senza essere soggetti ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di nessuno e senza ricevere ordini o istruzioni da nessuna fonte. Tra questi interventi e pressioni esterni vietati rientrano le decisioni di una corte costituzionale nazionale, come la decisione n. 390/2021 della Curtea Constituțională, che mira a impedire che i giudici nazionali garantiscano la piena applicazione del diritto dell'Unione e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone che da esso deriva.

L'avvocato generale conclude che nella decisione n. 390/2021 la Curtea Constituțională **si è illegittimamente arrogata una competenza, in violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, contrastante con il principio del primato del diritto dell'Unione e con il requisito fondamentale dell'indipendenza della magistratura.**

Il principio di indipendenza dei giudici, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta, osta a una disposizione o a una prassi nazionale ai sensi della quale i giudici nazionali non sono competenti a esaminare la conformità con il diritto dell'Unione di una disposizione del diritto nazionale dichiarata costituzionale da una decisione della corte costituzionale dello Stato membro. Lo stesso principio osta all'avvio di un procedimento disciplinare e all'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un giudice che abbia condotto un siffatto esame.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106